

## Proposta di legge regionale

### **Rideterminazione dei vitalizi regionali in attuazione della legge 154/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021),**

La proposta di legge dà attuazione all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 3 aprile 2019 (esecutiva della legge 154/2018), che ha previsto rideterminazione della misura dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere di una regione o di una provincia autonoma, sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente versata dal consigliere.

L'applicazione del metodo contributivo, secondo il contenuto dell'intesa, è soggetta ad alcuni correttivi, denominati "clausole di salvaguardia", tesi ad evitare riduzioni sproporzionate ed irragionevoli dell'importo dei vitalizi in godimento.

La proposta di legge dà attuazione altresì al documento di indirizzo approvato contestualmente all'Intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, a termini del quale le regioni fanno propria l'indicazione di procedere all'eliminazione, laddove presente, del divieto di cumulo tra vitalizi, rideterminando in tal caso il vitalizio senza l'applicazione delle clausole di salvaguardia, ma esclusivamente con il contributivo cosiddetto "secco".

Per effetto della rideterminazione con il metodo di calcolo contributivo, nulla muta in merito alla natura giuridica dell'istituto quale indennità a carattere differito ed al corrispondente trattamento fiscale attualmente in essere.

Il testo della proposta di legge si divide in due capi, il primo dei quali introduce il nuovo Capo II bis nella l.r. 3/2009, il secondo invece provvede a talune altre modifiche di coordinamento della medesima legge 3/2009.

Si segnala in particolare che l'articolo 2 provvede ad individuare in maniera puntuale i destinatari delle nuove norme, da identificarsi con i consiglieri cessati dal mandato che abbiano svolto le funzioni entro la nona legislatura, ivi compresi coloro ai quali l'assegno vitalizio risulti sospeso ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3/2009 (perché ad esempio eletti parlamentari) e coloro nei cui confronti il vitalizio è ripristinato per effetto dell'eliminazione del divieto di cumulo, già previsto dall'articolo 23 bis della l.r. 3/2009, abrogato dall'articolo 10 undecies, introdotto dalla presente proposta di legge.

L'articolo 3 della proposta stabilisce la decorrenza del nuovo regime indennitario differito alla data del primo giugno 2019.

Gli articoli 4 e 5 definiscono la base contributiva e le quote di contribuzione rispettivamente a carico del consigliere e della Regione.

L'articolo 6 definisce nel dettaglio le modalità di calcolo del nuovo ammontare dei vitalizi.

La misura massima dell'assegno vitalizio, stabilita dall'articolo 7, è individuata nella somma che spettava o sarebbe spettata al consigliere cessato dalla carica in virtù delle norme previgenti.

La misura minima, individuata in applicazione delle già richiamate clausole di salvaguardia, è pari al doppio del trattamento minimo Inps, salvo che il trattamento pregresso fosse già inferiore a tale soglia (articolo 8).

L'articolo 9 della proposta elimina il divieto di cumulo tra vitalizi od analoghi trattamenti *post* mandato comunque denominati, ripristinando il diritto a percepire il vitalizio in capo a coloro che

erano stati colpiti dal divieto di cumulo. A tali soggetti verrà corrisposto un assegno calcolato con il metodo contributivo puro, ovvero senza l'applicazione delle clausole di salvaguardia.

Come anticipato, la proposta di legge reca poi alcune modifiche della legge regionale 3/2009 di mero coordinamento, rese necessarie dalla introduzione del capo II bis.

La norma finanziaria (articolo 18) è stata redatta dagli uffici della Giunta regionale.

Il testo è completato da tre tabelle riferite ai nuovi articoli della l.r. 3/2009:

- La Tabella 1, riferita all'art. 10 sexies (Base imponibile contributiva);
- La Tabella 2, riferita all'art. 10 octies (Montante contributivo individuale e coefficiente di trasformazione);
- La Tabella 3, riferita all'art. 10 decies (Clausola di salvaguardia per l'assegno vitalizio diretto ed indiretto).